

S.R.L. SEMPLIFICATA (dal 28 giugno 2013)

(art. 2463-bis c.c. - introdotto dall'art. 3 D.L. 1/12, conv. con L. 27/12 - come modificato dall'art. 9, c. 13, D.L. 76/13)

SOCI - può essere unipersonale o pluripersonale, con soci esclusivamente persone fisiche, senza limite d'età.

CAPITALE - pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10,000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

DENOMINAZIONE SOCIALE - deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata.

ATTO COSTITUTIVO - deve essere redatto per atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con D.M. 138/12 (G.U. 189 del 14.08.2012)

AMMINISTRATORI - una o più persone, anche diverse dai soci.

SPESE DI COSTITUZIONE - l'atto costitutivo e l'iscrizione nel R.I. sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Sono invece dovuti imposta di registro e diritto annuale.

La **S.R.L. semplificata** può costituirsi dal **29.08.2012**, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del D.M. 138/12, con cui è stato tipizzato l'atto costitutivo standard.